La clausola di mero gradimento e il diritto di recesso del socio di una s.r.l.

Descrizione

In presenza di una clausola che subordini il trasferimento di una partecipazione al mero gradimento di organi sociali, non collegato quindi ad eventi oggettivi, il socio di una societÃ a responsabilitÃ limitata ha il diritto di recesso. CiÃ² Ã¨ quanto stabilito dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, con la recente sentenza pronunciata il 30 dicembre 2019.

Il dato normativo

Le partecipazioni in societÃ a responsabilitÃ limitata sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi, sia per successione a causa di morte: questo Ã¨ il principio generale sancito per le s.r.l. dallâ??art. 2469 c.c.. Ã? salva, tuttavia, una contraria disposizione dellâ??atto costitutivo: la norma prevede espressamente la possibilitÃ di disporre lâ??intrasferibilitÃ delle partecipazioni o di inserire una clausola che subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti. In questi casi perÃ² il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso.

agorapro.eu

Le due letture possibili

Secondo il Tribunale di Milano la norma di cui allâ??art. 2469 c.c. va interpretata nel senso che lâ??esercizio del diritto di recesso Ã¨ collegato alla previsione di una clausola di gradimento senza condizioni e limiti. Ã? sufficiente lâ??inserimento nellâ??atto costitutivo di una clausola di tale tenore per consentire al socio di recedere dalla societÃ in qualsiasi momento. Questo perchÃ© la *ratio* della norma citata Ã¨ di evitare che il socio sia â??prigionieroâ?• della societÃ . E, per ottenere tale risultato, la norma medesima, che come giÃ detto non nega la possibilitÃ di introdurre nello statuto clausole di gradimento, impone tuttavia che lo statuto sottoponga tale gradimento a limiti e condizioni, cioÃ¨ a circostanze (oggettive) restrittive della facoltÃ della societÃ di negare il gradimento. CiÃ² al fine di favorire lâ??uscita del socio.

Lâ??orientamento del Tribunale meneghino si distingue da quello di altre corti in base al quale il diritto di recesso presuppone non solo la presenza della clausola ma lâ??effettivo diniego del gradimento proposto dal socio.

Sostiene altresÃ¬ il Tribunale di Milano come la previsione di un *quorum* deliberativo, che subordini il trasferimento della partecipazione al voto favorevole di una certa maggioranza, non possa essere qualificata quale limite o condizione alla facoltÃ di concedere il gradimento, trattandosi semplicemente di una regola procedurale volta soltanto ad individuare le modalitÃ di formazione ed espressione del gradimento.

Scritto da:
Avvocato Alfredo Pivato, Diritto Commerciale e Societario

Servizio AgorÃ pro collegato a questo articolo:
Consulenza societaria e dellâ??impresa

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail, iscriviti alla newsletter AgorÃ pro.

Categoria

Imprese e SocietÃ

agorapro.eu